

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - Finalità, durata e compiti

L'Organo di Garanzia viene istituito nelle scuole secondarie ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 249/1998 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, modificato dal DPR n. 235/2007.

L'Organo di Garanzia rimane in carica tre anni ed esamina i ricorsi presentati per iscritto dai genitori degli alunni (o da chi esercita la potestà genitoriale) avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti delle scuole secondarie.

Compito dell'Organo di Garanzia è quello di verificare la corretta applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento interno (deliberato dal Consiglio di Istituto).

Art. 2 - Composizione

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) Esso è composto da:

- Il Dirigente Scolastico
- due docenti di scuola secondaria eletti dal Collegio dei Docenti
- due genitori designati dal Consiglio di Istituto

Art. 3 - Funzionamento

La seduta dell'Organo di Garanzia è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati (quorum strutturale).

In caso di incompatibilità (docente personalmente coinvolto nell'atto sanzionato; genitore dell'alunno/a per il/la quale viene esaminato il ricorso) non è ammessa la partecipazione alla seduta. Può subentrare un docente o un genitore eventualmente eletto/designato quale membro supplente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della seduta dell'Organo di Garanzia viene redatto verbale sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Segretario designato dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente dell'Organo.

Art. 4 - Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.



L'istanza scritta di ricorso deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico che presiede l'Organo di Garanzia.

Nel ricorso devono essere specificati i fatti e devono essere chiaramente espresse le motivazioni del ricorso stesso.

L'Organo di Garanzia si riunisce ed esprime entro i successivi 10 giorni e può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata, stante il principio generale che vuole adottati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione viene comunque eseguita pur in pendenza di impugnazione.

Il Dirigente Scolastico comunica l'esito a chi ha presentato l'istanza di ricorso.